



## Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato in data 5-1-2021 da **RONCATO LUCA** (n. il [REDACTED] a [REDACTED] ivi res. via [REDACTED] [REDACTED]) ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012;

**rilevato che:**

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in [REDACTED] [REDACTED](TV);

- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**ritenuto che** il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqües* comma 1);
- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;
- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;
- a norma dell'art. 14 *quinqües* comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 1.020,00 mensili al netto delle eventuali imposte quale somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo; quanto eccede tale somma dovrà essere

versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

- in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, le due cessioni del quinto dello stipendio a favore di CREDEM Spa e il pignoramento sempre del quinto a favore di AGOS DUCATO Spa ( ) ( ) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento;

### **P.Q.M.**

- I. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di RONCATO LUCA
- II. nomina liquidatore il dott. Marco Crisanti, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- III. dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- IV. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
- V. esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di E. 1.020,00 mensili al netto delle eventuali imposte;
- VI. dispone che quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;
- VII. dichiara la non opponibilità delle due cessioni del quinto dello stipendio a favore di CREDEM Spa e il pignoramento sempre del quinto a favore di AGOS DUCATO Spa ( ) ( ), con la conseguenza che non potranno più essere operati i relativi prelievi sullo stipendio del debitore.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, li 21 gennaio 2021

Il Giudice  
*Bruno Casciarri*